

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università di Ferrara
martinelli@martinellirogolino.it
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Francesco Spadaro
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, li 12/02/2009

Agli Enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 5/A

Oggetto: disegno di legge c.d. milleproroghe

Ieri 11 febbraio, il Senato ha approvato il disegno di legge dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (c.d. mille proroghe) che è stato trasmesso alla Camera per la definitiva conversione e approvazione.

Il testo licenziato dall'aula di Palazzo Madama contiene delle previsioni di sicuro interesse per il mondo sportivo. In attesa dell'approvazione finale da parte dell'altro ramo del Parlamento, riportiamo di seguito gli emendamenti al ddl approvate dal Senato.

Emendamento 35.0.5

1. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

2. Alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Emendamento 35.0.10

1. Il personale ex Coni, transitato alle dipendenze della Coni Servizi Spa, per effetto del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Le modifiche apportate al testo presentato dal Governo andrebbero ad incidere in maniera importante sull'organizzazione sportiva. Riservandoci ogni più approfondito commento in sede di approvazione definitiva da parte della Camera, evidenziamo quelle che sarebbero le innovazioni introdotte:

- § la definizione di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, per come sopra riportata, renderebbe incontestabile la ricomprensione in essa di tutta l'attività didattica (del resto già obbligatoria ex art. 90, comma 18 della L. 289/2002 e ss. modd.) e di preparazione alla manifestazione agonistica. Come noto, infatti, sono in atto da mesi numerose verifiche da parte dell'ENPALS all'esito delle quali è stata richiesta l'iscrizione al proprio istituto previdenziale di una serie di figure non ritenute svolgere attività sportiva dilettantistica. La modifica legislativa non eliminerebbe alla radice ogni fondamento alla pretesa contributiva ENPALS (che li ritiene dei "lavoratori") ma costituirebbe, senza dubbio, un'interpretazione in senso estensivo della norma agevolativa sui compensi da erogare agli "sportivi dilettanti".
- § l'applicabilità anche a Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione riconosciuti dal CONI della disposizione, applicabile sinora solo ad associazioni e società sportive dilettantistiche, della norma che consente di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale cui è applicabile lo stesso trattamento fiscale delle prestazioni sportive dilettantistiche di cui al punto precedente. Si rileva, però, che FSN, DSA ed EPS possono, a differenza dei propri affiliati (ex art. 61 d.lgs 276/2003), utilizzare l'istituto del contratto a progetto.
- § Negli scorsi mesi, il Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma per la Tutela del Lavoro aveva contestato la somministrazione irregolare di manodopera con riferimento al personale CONI Servizi S.p.A. in servizio presso le FSN. Già nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Roma aveva proceduto all'archiviazione del procedimento, ma l'approvazione di una norma come sopra formulata consentirebbe di superare ogni incertezza sulla legittimità della permanenza del personale CONI Servizi presso le Federazioni, quantomeno dall'entrata in vigore del provvedimento, non avendo la norma effetto retroattivo.

Si segnala, inoltre, che un emendamento all'art. 4 eliminerebbe, di fatto, le Federazioni Sportive Nazionali, che hanno la natura di enti pubblici (UITS, ACI, Aero Club), dall'elenco degli enti pubblici non economici destinati ad essere soppressi.

Il decreto-legge governativo era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 ed era entrato in vigore nello stesso giorno. La definitiva conversione del provvedimento da parte della Camere dovrà, pertanto, avvenire entro 60 gg. da tale data.

Sarà nostra cura darVi tempestiva comunicazione dell'avvenuta conversione fornendo, altresì, tutte le ulteriori informazioni del caso.

Cordialità

Prof. Avv. Guido Martinelli
